

# LE NOVITÀ DEL D.L. RILANCIO (D.L. 34 del 19.05.2020)

GUIDO BERARDO  
Commercialista



**i Webinar**  
*by Directio*

WEBINAR > LE NOVITÀ FISCALI DEL D.L. RILANCIO

*A cura dell'ODCEC di Torino*

25 Maggio 2020

# ART. 24 - Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP

## Saldo IRAP 2019 e primo acconto 2020:

### Soggetti interessati

Per i contribuenti (**imprese ed esercenti arti e professioni**) con ricavi (art. 85 lett. a) e b) T.U.I.R.) o compensi (art. 54, comma 1, T.U.I.R.) **non superiori a 250 milioni di euro** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19.5.2020 (2019 per i contribuenti "solari"):

1) **non è dovuto il versamento del saldo dell'IRAP** relativa al periodo di imposta in corso al 31.12.2019

(rigo IR26 della dichiarazione IRAP 2020),

**fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta**

(del **100%** per i soggetti estranei agli ISA, del **90%** per i soggetti ISA)

2) **non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell'acconto dell'IRAP** relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (2020 per i contribuenti "solari"), nella misura prevista:

- del **40%** per i soggetti estranei agli ISA (art. 17, comma 3, del D.P.R. n. 435/2001)
- del **50%** per i soggetti ISA (art. 58 del D.L. n. 124/2019);

l'importo di tale versamento è comunque **escluso** dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d'imposta (Mod. IRAP 2021 p.i. 2020).

# ART. 24 - Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP

## Saldo IRAP 2019 e primo acconto 2020:

### Soggetti esclusi

Indipendentemente dal volume dei ricavi, **sono espressamente esclusi dal beneficio:**

- le imprese di assicurazione (art. 7 del D.Lgs. 446/97);
- le Amministrazioni Pubbliche (art. 10-bis del D.Lgs. 446/97);
- gli intermediari finanziari e le società di partecipazione finanziaria e non finanziaria (art. 162-bis del T.U.I.R.).

### Compatibilità con le disposizioni comunitarie

Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final *"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"*, e successive modifiche.

# ART. 81 - Modifiche all'art. 103 sospensione termini amministrativi ed effetti degli atti amm.vi in scadenza

## **DURC validi fino al 15.6.2020:**

All'articolo 103, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte infine le seguenti parole: "*ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020.*".

I D.U.R.C. che riportano nel campo «scadenza validità» una data compresa tra il 31.1.2020 ed il 15.4.2020 **conservano validità fino al 15.6.2020** in quanto sono esclusi dalla proroga fino al 29.10.2020.

I termini di accertamento e di notifica delle sanzioni per l'inosservanza dell'obbligo di fornire i dati statistici ISTAT richiesti (artt. 7 e 11 del D.Lgs. n. 322/1989), sono sospesi fino al 31 luglio 2020.

# ART. 123 - Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa

## Soppressione delle clausole di salvaguardia:

1. l'Art. 1, comma 718, della legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) e l'art. 1, comma 2, della legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), **sono abrogati**.
2. Alle **minori entrate** derivanti dal presente articolo valutati in:
  - 19.821 milioni di euro per l'anno 2021,
  - 26.733 milioni di euro per l'anno 2022,
  - 27.004 milioni di euro per l'anno 2023,
  - 27.104 milioni di euro per l'anno 2024,
  - 27.204 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025,si provvede ai sensi dell'articolo 265.

**Sono state definitivamente soppresse le clausole di salvaguardia previste in materia di IVA e accisa** che sono state più volte «sterilizzate», in tutto o in parte, nei loro effetti, ad opera di ulteriori interventi normativi.

**Rimarranno quindi inalterate le aliquote IVA del 10% e del 22%.**

# ART. 126 - Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi

## La ripresa dei versamenti sospesi:

### Primo comma

I versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 18, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del D.L. Liquidità n. 23/2020, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16.9.2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.9.2020.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

**In sintesi**, tutti i soggetti che hanno fruito della sospensione dei versamenti fiscali e contributivi nei mesi di aprile e maggio 2020 dovranno effettuarli, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un'unica soluzione entro il 16.9.2020 (in luogo del 30.6.2020);
- mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16.9.2020.

Riguarda i versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, alle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale, IVA, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi per i mesi di aprile e di maggio 2020 a favore dei soggetti aventi i requisiti previsti dall'art. 18 (riduzione del 33% o del 50% se > 50 milioni rispetto a marzo/aprile 2019)

# ART. 126 - Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi

## La ripresa dei versamenti sospesi:

### Secondo comma

I soggetti i cui ricavi e compensi, percepiti nel periodo compreso tra il 17.3.2020 ed il 31.5.2020, **non sono assoggettati alle ritenute d'acconto** di cui agli articoli 25 e 25-bis del D.P.R. 600/73, **da parte del sostituto d'imposta**, per effetto delle disposizioni di cui all'art. 19, comma 1, del D.L. Liquidità n. 23/2020, **provvedono a versare l'ammontare delle medesime ritenute, in un'unica soluzione, entro il 16.9.2020** o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.9.2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

**In sintesi**, tutti i soggetti che non hanno subito **a seguito dell'espressa richiesta avanzata al sostituto d'imposta** le ritenute d'acconto sui ricavi/compensi percepiti tra il 17.3.2020 ed il 31.5.2020, dovranno versarle, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un'unica soluzione entro il 16.9.2020 (in luogo del 31.7.2020);
- mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili (non più 5) di pari importo, a decorrere dal 16.9.2020.

# ART. 126 - Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi

## La ripresa dei versamenti sospesi:

### Terzo comma

**Gli adempimenti e i versamenti sospesi** ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 9/2020 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16.9.2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.9.2020.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

**In sintesi**, tutti i soggetti degli 11 Comuni della prima «zona rossa» che hanno fruito della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23.2.2020 al 30.4.2020 dovranno effettuarli, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un'unica soluzione entro il 16.9.2020 (in luogo del 1.5.2020);
- mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16.9.2020.

# ART. 127 - Proroga dei termini di ripresa della riscossione per gli enti sportivi

## La ripresa dei versamenti sospesi:

1. Al D.L. Cura Italia n. 18/2020 (legge n. 27/2020) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 61:

- 1) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16.9.2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.9.2020. Nei medesimi termini sono effettuati, anche mediante il sostituto d'imposta, i versamenti delle ritenute non operate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del D.M. 24.2.2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 16.9.2020.";
- 2) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, di cui al comma 2, lettera b), applicano la sospensione di cui al comma 1 fino al 30.6.2020. Gli adempimenti e i versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, con le modalità e nei termini previsti dal comma 4. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.";

b) all'articolo 62 il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3, nonché del D.M. 24.2.2020, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 16.9.2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.9.2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.".

# ART. 127 - Proroga dei termini di ripresa della riscossione per gli enti sportivi

## **La ripresa dei versamenti sospesi:**

Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche, possono beneficiare della sospensione dei versamenti:

- relativi all'IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL;
- fino al 30.6.2020, invece che fino al 31.5.2020.

# ART. 134 - Modifiche alla disciplina dell'IVAFE per i soggetti diversi dalle persone fisiche

## Modifiche all'IVAFE:

All'articolo 19, comma 20, del D.L. n. 201/2011 sono apportate le seguenti modifiche: a) al secondo periodo, dopo le parole: "dall'articolo 13, comma 2-bis,", le parole: "lettera a)", sono sostituite dalle parole: "lettere a) e b)"; b) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: *"Per i soggetti diversi dalle persone fisiche l'imposta è dovuta nella misura massima di euro 14.000."*

In sintesi, **è stata uniformata la disciplina IVAFE al prelievo previsto dall'imposta di bollo** sui conti correnti ed i prodotti finanziari stabilendo:

- la misura fissa di 100,00 euro per l'IVAFE, applicabile sui conti correnti e i libretti di risparmio dei soggetti diversi dalle persone fisiche;
- la misura massima dell'imposta dovuta dai soggetti diversi dalle persone fisiche in misura pari a 14.000,00 euro, come previsto per l'imposta di bollo (0,2% sui prodotti finanziari).

Tale modifica si è resa necessaria perché la legge di bilancio 2020 ha esteso **dal 1.1.2020** l'ambito di applicazione dell'IVAFE anche ai conti correnti ed ai prodotti finanziari esteri posseduti dagli **enti non commerciali** (tra i quali anche i trust e le fondazioni residenti nel territorio dello Stato) e dalle **società semplici** ed enti equiparati.

Quindi dal 2020 l'IVAFE è dovuta, oltre che dalle persone fisiche residenti, anche dagli altri soggetti tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale ex art. 4 del D.L. 167/90.

# ART. 135 - Disposizioni in materia di giustizia tributaria e contributo unificato

## **Giustizia tributaria e contributo unificato:**

All'articolo 62 del D.L. Cura Italia n. 18/2020, dopo il comma 1, è inserito il seguente: *"1-bis. Dall'8.3 al 31.5.2020 è sospeso il termine per il computo delle sanzioni di cui all'articolo 16 e il termine di cui all'articolo 248 del D.P.R. n. 115/2002, per il mancato o ritardato pagamento del contributo unificato."*

Il mancato pagamento del C.U.T. viene colpito con una sanzione dal 100% al 200% dell'imposta (art. 16 del D.P.R. n. 115/2002).

Entro 30 giorni dal deposito dell'atto processuale che sconta il contributo (ad esempio il ricorso o l'appello), la segreteria richiede la differenza di contributo per il tramite dell'invito ex art. 248 del D.P.R. n. 115/2002.

**Tale termine è sospeso dal 8.3.2020 al 31.5.2020.**

Per il medesimo periodo dal 8.3.2020 al 31.5.2020 è **sospeso** il "termine per il computo" delle sanzioni da irrogare per ritardato versamento totale o parziale del contributo unificato.

# ART. 135 - Disposizioni in materia di giustizia tributaria e contributo unificato

## Giustizia tributaria e contributo unificato:

Sono state introdotte nuove norme per la celebrazione delle udienze tramite la **sostituzione** del comma 4 dell'art. 16 del D.L. n. 119/2018, che ora recita: "**4. La partecipazione alle udienze di cui agli articoli 33 e 34 del D.Lgs. n. 546/92, può avvenire a distanza mediante collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo del collegamento da remoto del contribuente, del difensore, dell'ufficio impositore e dei soggetti della riscossione, nonché dei giudici tributari e del personale amministrativo delle Commissioni tributarie, tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e di udire quanto viene detto. Il luogo dove avviene il collegamento da remoto è equiparato all'aula di udienza. La partecipazione da remoto all'udienza di cui all'articolo 34 del D.Lgs. n. 546/92, può essere richiesta dalle parti processuali nel ricorso o nel primo atto difensivo ovvero con apposita istanza da depositare in segreteria e notificata alle parti costituite prima della comunicazione dell'avviso di cui all'articolo 31, comma 2, del D.Lgs. n. 546/92. Con uno o più provvedimenti del Direttore Generale delle Finanze, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale, sono individuate le regole tecnico operative per consentire la partecipazione all'udienza a distanza e le Commissioni tributarie presso cui è possibile attivarla. I giudici, sulla base dei criteri individuati dai Presidenti delle Commissioni tributarie, individuano le controversie per le quali l'ufficio di segreteria è autorizzato a comunicare alle parti lo svolgimento dell'udienza a distanza.**"

# ART. 138 - Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020

## Delibere TARI e IMU:

Sono state abrogate alcune disposizioni (comma 4 dell'art. 107 del D.L. Cura Italia n. 18/2020, comma 779 dell'art. 1 della legge n. 160/2019, ed il comma 683-bis dell'art. 1 della legge n. 147/2013) **al fine di uniformare i termini entro cui devono essere approvate le delibere ed i regolamenti della tassa rifiuti (TARI) e dell'IMU.**

E' ora stabilito che i Comuni devono approvare gli atti deliberativi **entro il termine del 31.7.2020** di approvazione del bilancio di previsione.

# ART. 139 - Rafforzamento delle attività di promozione dell'adempimento spontaneo da parte dei contribuenti e orientamento dei servizi offerti dalle agenzie fiscali a seguito dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19

## Rafforzamento promozione adempimento spontaneo:

**Per favorire il rafforzamento delle attività di promozione dell'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali da parte dei contribuenti** anche alla luce del necessario riassetto organizzativo dell'amministrazione finanziaria a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, **le convenzioni** fra Ministro dell'economia e delle finanze e agenzie fiscali di cui all'articolo 59, comma 2, del D.Lgs. n. 300/1999 **stabiliscono per le agenzie fiscali, a decorrere dal triennio 2020-2022, specifici obiettivi volti ad ottimizzare i servizi di assistenza e consulenza offerti ai contribuenti, favorendone ove possibile la fruizione online, e a migliorare i tempi di erogazione dei rimborsi fiscali ai cittadini ed alle imprese.** A tal fine, a decorrere dall'attività 2020, ai fini dell'integrazione spettante alle agenzie fiscali, e **in deroga a quanto ivi previsto sulle modalità di riscontro del gettito incassato, per le attività di promozione dell'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e di controllo fiscale si tiene conto del recupero di gettito per il bilancio dello Stato connesso al raggiungimento degli obiettivi fissati nelle convenzioni.**

Analogamente, a decorrere dalle attività 2020, **per la determinazione delle quote di risorse correlabili all'attività di controllo fiscale** di cui all'articolo 12, comma 1, del D.L. n. 79/1997, **si tiene conto del recupero di gettito per il bilancio dello Stato, anche derivante dalle attività di promozione dell'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali, connesso al raggiungimento degli obiettivi** fissati nelle convenzioni di cui all'articolo 59, comma 2, D.Lgs. n. 300/1999.

# ART. 144 - Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni

## **Rimessione in termini delle rate scadute per avvisi bonari e controlli formali:**

**I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del D.Lgs. n. 462/97 (avvisi bonari), in scadenza nel periodo compreso tra l'8.3.2020 ed il 18.5.2020 (giorno antecedente l'entrata in vigore del Decreto Rilancio), sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16.9.2020.**

**I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del D.Lgs. n. 462/97 (avvisi bonari), in scadenza nel periodo compreso tra il 19.5.2020 (data di entrata in vigore del Decreto Rilancio) ed il 31.5.2020, possono essere effettuati entro il 16.9.2020, senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi.**

I versamenti di cui sopra possono essere effettuati **anche in 4 rate mensili di pari importo** a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese.

Non si procede al rimborso di quanto già versato.

## **Regole applicabili anche alle rate che scadono dal 8.3.2020 al 31.5.2020.**

Resta, invece, invariato il termine di pagamento delle rate che scadono in momenti successivi (ad es. la rata n. 4 in scadenza al 30.6.2020, andrà pagata prima della rata n. 3 originariamente in scadenza al 31.3.2020 ed ora rinviata al 16.9.2020).

E' dubbio se la rimessione in termini operi anche per il ravvedimento operoso delle rate scadute prima dell'8.3.2020 (ad es. la rata n. 3 in scadenza al 31.12.2019 omessa doveva essere ravveduta entro la rata n. 4 originariamente in scadenza al 31.3.2020 ed ora rinviata al 16.9.2020).

# ART. 145 - Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo

## Sospensione della compensazione tra crediti e debiti a ruolo scaduti:

Il «Decreto Rilancio», per favorire lo smobilizzo dei crediti tributari e contributivi attraverso l'istituto della compensazione, ha previsto che **in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si applica la compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo**, per cui tale procedura viene sospesa per l'anno 2020.

Quindi, nel 2020, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali **non si applica la compensazione** tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo prevista dall'articolo 28-ter del D.P.R. n. 602/73.

L'art. 28-ter del D.P.R. n. 602/73 prevede che se il contribuente presenta una domanda di rimborso in presenza di carichi iscritti a ruolo, **l'Agenzia delle Entrate informa l'Agente della riscossione** che, a sua volta, notifica all'interessato una **proposta di compensazione** tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l'azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro 60 giorni se intende accettare tale proposta.

# ART. 147 - Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24

## **Incremento limite annuo dei crediti compensabili per l'anno 2020:**

Il «Decreto Rilancio» intende incrementare la liquidità delle imprese, favorendo lo smobilizzo dei crediti tributari e contributivi attraverso l'istituto della compensazione. A tal fine, **per l'anno 2020**, il limite di 700.000 euro previsto dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge n. 388/2000 è elevato a **1 milione** di euro.

Oneri derivanti dal presente articolo **valutati in 557,5 milioni di euro per l'anno 2020**.

In sintesi, **per il solo anno 2020**, viene elevato da **700.000,00 a 1.000.000,00 di euro** il limite dell'ammontare, cumulativo, dei crediti d'imposta e contributivi che, in ciascun anno solare, possono essere:

- utilizzati in compensazione orizzontale nel modello F24;
- ovvero rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale, con la procedura "semplificata".

Invariati i restanti «paletti»:

- **La compensazione** del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'IVA, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'IRAP, **per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.**

- la compensazione orizzontale dei crediti relativi alle imposte erariali, **è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500,00 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.** In caso di inosservanza del divieto si applica la sanzione del 50% dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato.

# ART. 149 - Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta

## **Sospensione dei versamenti relativi agli istituti deflattivi:**

Sono prorogati al 16.9.2020 i termini di versamento delle somme dovute a seguito di:

- a) atti di accertamento con adesione (art. 7 D.Lgs. n. 218/97);
- b) accordo conciliativo (artt. 48 e 48-bis D.Lgs. n. 546/92);
- c) accordo di mediazione (art. 17-bis D.Lgs. n. 546/92);
- d) atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita (art. 12 D.L. n. 70/1988, art. 52 D.P.R. n. 131/86 e art. 34, commi 6 e 6-bis, D.Lgs. n. 346/90);
- e) atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi (artt. 10, 15 e 54 del D.P.R. n. 131/86);
- f) atti di recupero (art. 1, comma 421, legge n. 311/2004);
- g) avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell'imposta di registro di cui al D.P.R. n. 131/86, dei tributi di cui all'art. 33, comma 1bis, del T.U. D.Lgs. n. 346/90, dell'imposta sulle donazioni di cui al citato Testo unico, dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui al D.P.R. n. 601/73, dell'imposta sulle assicurazioni di cui alla legge n. 1216/1961.

La proroga si applica con riferimento agli atti ivi indicati, i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9.3.2020 ed il 31.5.2020.

# ART. 149 - Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta

## Sospensione dei versamenti relativi agli istituti deflattivi:

**E' prorogato al 16.9.2020 il termine finale per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie relativo agli atti di cui al comma 1 e agli atti definibili ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 218/97 (acquiescenza)**, i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9.3.2020 ed il 31.5.maggio 2020.

Con esclusivo riferimento agli atti sopra indicati e sempre che il termine di versamento scada dal 9.3.2020 al 31.5.2020, **il termine di presentazione del ricorso introduttivo slitta al 16.9.2020.**

Relativamente agli atti **non** espressamente indicati, invece, **non opera alcuna sospensione ex art. 149**, né dei pagamenti né dei termini per il ricorso; opera, però, la generale sospensione dei termini processuali dal 9.3.2020 all'11.5.2020 ex art. 83 del D.L. Cura Italia n. 18/2020.

Le disposizioni di cui al presente articolo **si applicano anche alle somme rateali**, in scadenza nel periodo compreso tra il 9.3 ed il 31.5.2020, dovute in base agli atti rateizzabili ai sensi delle disposizioni vigenti, individuati ai commi 1, 2, e a quelli in relazione ai quali opera la disposizione di cui al comma 3, nonché dovute ai fini delle definizioni agevolate previste dagli articoli 1, 2, 6 e 7 del D.L. n. 119/2018 (Pace fiscale).

Rimane **invariato** il termine di pagamento delle rate che scadono in momenti successivi.

I versamenti prorogati dalle disposizioni di cui al presente articolo sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione **entro il 16.9.2020** o, a decorrere dal medesimo giorno del mese di settembre 2020, mediante rateazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese.

Non si procede al rimborso delle somme di cui al presente articolo versate nel periodo di proroga.

# ART. 151 - Differimento del periodo di sospensione della notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza/autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività/iscrizione ad albi e ordini professionali

## **Sospensione notifica atti e sanzioni accessorie:**

E' prorogato fino al 31.1.2021, il termine finale della sospensione disposta dall'articolo 67, comma 1, del D.L. Cura Italia n. 18/2020, **per la notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza o dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività, ovvero dell'esercizio dell'attività medesima o dell'iscrizione ad albi e ordini professionali**, emanati dalle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle entrate ex art. 12, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 471/97 ed eseguiti ai sensi del comma 2-ter dello stesso articolo 12.2.

Si tratta delle ipotesi in cui siano state contestate, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo circa il rilascio dello scontrino/ricevuta fiscale compiute in giorni diversi: in tal caso è disposta la sospensione della licenza o autorizzazione all'esercizio dell'attività o l'esercizio dell'attività medesima per un periodo da 3 giorni ad un mese.

Disposizione analoga è prevista per gli iscritti ad albi od ordini professionali: in tal caso è prevista la sanzione accessoria della sospensione dall'albo/ordine.

**L'atto di contestazione della sanzione deve essere notificato a pena di decadenza entro 6 mesi dalla contestazione della quarta violazione.**

Viene sospeso il termine per la contestazione della sanzione nonché per l'esecuzione della sanzione accessoria stessa dal 8.3.2020 al 31.1.2021.

Tale sospensione, per espressa previsione normativa, **non opera** se la violazione è stata commessa dopo il 19.5.2020.

# ART. 153 - Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis D.P.R. n. 602 del 1973

## **Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis D.P.R. 602/73:**

Nel periodo di sospensione di cui all'articolo 68, commi 1 e 2-bis, del D.L. Cura Italia n. 18/2020 **non si applicano** le disposizioni dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/73.

Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente a tale periodo, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 48-bis, per le quali l'Agente della riscossione non ha notificato l'ordine di versamento previsto dall'articolo 72-bis del medesimo D.P.R. restano prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, nonché le società a prevalente partecipazione pubblica, procedono al pagamento a favore del beneficiario.

Viene introdotta tale sospensione in modo che il debitore possa ricevere il pagamento delle somme di cui è creditore nei confronti della P.A. anche nel caso in cui sia inadempiente, per un importo pari almeno a 5,000 euro, all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento.

# ART. 154 - Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione

## Proroga della sospensione delle attività dell'ADER:

All'art. 68 del D.L. Cura Italia n. 18/2020, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole "31 maggio" sono sostituite dalle seguenti: **"31 agosto"**;
- b) dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente: **"2-ter. Relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell'8.3.2020 ed ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31.8.2020, gli effetti di cui all'articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), del D.P.R. n. 602/73, si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive."**;
- c) il comma 3 è sostituito dal seguente: **"3. Il mancato ovvero insufficiente ovvero tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate, da corrispondere nell'anno 2020, delle definizioni di cui agli articoli 3 e 5 del D.L. n. 119/2018, all'art. 16-bis del D.L. n. 34/2019, e all'art. 1, commi 190 e 193, della legge n. 145/2018, non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se il debitore effettua l'integrale versamento delle predette rate entro il termine del 10.12.2020, al quale non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del medesimo D.L. n. 119/2018."**;
- d) dopo il comma 3, è inserito il seguente: **"3-bis. Relativamente ai debiti per i quali, alla data del 31.12.2019, si è determinata l'inefficacia delle definizioni di cui al comma 3 del presente articolo, in deroga all'articolo 3, comma 13, lettera a), del D.L. n. 119/2018, possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973."**

# ART. 154 - Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione

## Proroga della sospensione delle attività dell'ADER:

In sintesi:

- **le cartelle di pagamento che scadono dal 8.3.2020 al 31.8.2020 possono essere pagate entro il 30.9.2020** (prima il termine finale della sospensione era il 31.5.2020, con pagamento entro il 30.6.2020). Si ritiene possibile presentare la domanda di dilazione delle somme. Lo stesso vale per gli atti di accertamento doganali e per gli accertamenti esecutivi in tema di tributi locali, nonché per gli avvisi di addebito INPS ex art. 30 del D.L. n. 78/2010. Anche le rate da dilazione dei ruoli che scadono dal 8.3.2020 al 31.8.2020 dovrebbero essere soggette alla proroga, potendo quindi essere pagate entro il 30.9.2020.
- **gli accertamenti esecutivi (ex art. 29 del D.L. n. 78/2010) che scadono dal 8.3.2020 al 31.8.2020 possono essere pagati entro il 30.9.2020** (prima il termine finale della sospensione era il 31.5.2020, con pagamento entro il 30.6.2020). Si ritiene possibile presentare la domanda di dilazione delle somme.
- **i piani di dilazione** in essere al 8.3.2020, e quelli richiesti sino al 31.8.2020, **ora decadranno con il mancato pagamento di 10 rate – non più di 5 -**, anche non consecutive.
- per la **rottamazione dei ruoli** (artt. 3 e 5 del D.L. n. 119/2018) e per il **saldo e stralcio** degli omessi versamenti, **tutte le rate in scadenza nel 2020 possono essere pagate entro il 10.12.2020**, senza possibilità di dilazioni. Per espressa previsione normativa **non si applica la tolleranza di 5 giorni** ex art. 3, comma 14-bis, D.L. n. 119/2018.
- per le **rottamazioni decadute** in ragione di inadempimenti verificatisi sino al 31.12.2019, **ferma restando la decadenza**, sarà ora possibile chiedere la dilazione ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 602/73.

# ART. 157 - Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali

## Proroga dei termini di notifica:

In deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge n. 212/2000, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del D.L. Cura Italia n. 18/2020, scadono tra l'8.3.2020 ed il 31.12.2020, **sono emessi entro il 31.12.2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1.1 ed il 31.12.2021**, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.

**Dal 8.3.2020 non si procede altresì agli invii dei seguenti atti, comunicazioni e inviti, elaborati o emessi, anche se non sottoscritti, entro il 31.12.2020:**

- a) comunicazioni di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/73 (avvisi bonari);
- b) comunicazioni di cui all'articolo 54-bis del D.P.R. n. 633/72 (avvisi bonari);
- c) inviti all'adempimento di cui all'articolo 21-bis del D.L. n. 78/2010;
- d) atti di accertamento dell'addizionale erariale della tassa automobilistica;
- e) atti di accertamento delle tasse automobilistiche, limitatamente alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna;
- f) atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l'utilizzo di telefoni cellulari.

# ART. 157 - Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali

## **Proroga dei termini di notifica:**

Gli atti, le comunicazioni e gli inviti di cui al presente comma sono notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo compreso tra il 1.1 ed il 31.12.2021, **salvo casi di indifferibilità e urgenza**, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.

Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 1, comma 640, della legge n. 190/2014.

**I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento** previsti dall'art. 25, comma 1, lettere a) e b), del D.P.R. n. 602/73, **sono prorogati di un anno relativamente:**

a) alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dagli art. 36-bis del D.P.R. n. 600/73, e 54-bis del D.P.R. n. 633/72;

b) alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell'anno 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del T.U.I.R.;

c) alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del D.P.R. n. 600/73.

# ART. 157 - Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali

## **Proroga dei termini di notifica:**

Con riferimento agli atti indicati ai commi 1 e 2 notificati nel 2021 **non sono dovuti, se previsti, gli interessi per ritardato pagamento** di cui all'articolo 6 del D.M. del 21 maggio 2009, **e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo** di cui all'art. 20 del D.P.R. n. 602/73, per il periodo compreso tra il 1.1.2021 e la data di notifica dell'atto stesso.

Con riferimento alle **comunicazioni** di cui al comma 2 **non sono dovuti gli interessi per ritardato pagamento** di cui all'art. 6 del citato D.M. del 21 maggio 2009 dal mese di elaborazione, **e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo** di cui all'art. 20 del D.P.R. n. 602/73, per il periodo compreso tra il 1.1.2021 e la data di consegna della comunicazione.

**Al fine del differimento dei termini di cui al presente articolo, l'elaborazione o l'emissione degli atti o delle comunicazioni è provata anche dalla data di elaborazione risultante dai sistemi informativi dell'Agenzia delle entrate, compresi i sistemi di gestione documentale dell'Agenzia medesima.**

Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità di applicazione del presente articolo.

# ART. 158 - Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione

## Cumulo accertamento con adesione e sospensione dei termini processuali:

Ai sensi del comma 2 dell'ar. 1 della legge n. 212/2000, la sospensione dei termini processuali prevista dall'art. 83, comma 2, del D.L. Cura Italia n. 18/2020 **si intende cumulabile in ogni caso** con la **sospensione del termine di impugnazione prevista dalla procedura di accertamento con adesione.**

### LA SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI

Circolare n. 6/E del 23.3.2020 (pubblicata prima del DL 23/2020)

#### Esempio:

- avviso di accertamento notificato il 21.1.2020;
- istanza di accertamento con adesione presentata il 20.2.2020,
- il termine per la sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione scade il 27.7.2020,
- **considerato che:**  
alla data del 20.2 sono trascorsi solo 30 giorni dei 60 previsti per la proposizione del ricorso;
- dal 20.2 iniziano a decorrere i 90 giorni di sospensione, cui vanno sommati i residui 30 giorni risultanti dal precedente punto 1;
- essendo intervenuta, dal 9.3 al 15.4 (38 giorni), la sospensione dei termini, alla data del 9.3 risultano decorsi soltanto 17 giorni dei 90 e i rimanenti 73 giorni, **unitamente ai residui 30 utili per produrre ricorso**, iniziano a decorrere dal 16.4,
- per cui il termine finale per la sottoscrizione dell'accertamento con adesione scade il 27.7.2020
- **Coincide con il termine per impugnare (188 giorni dal 21.1.2020 ora 214 giorni)**

**Con le modifiche apportate dal DL 23/2020 la sospensione opera fino al 11.5 (64 giorni) per cui il termine ultimo scade il 22.8.2020 (in cui opera la sospensione feriale).**